SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 962)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TROPEANO, BENEDETTI, GRAZIANI, LUGNANO, PERNA, TEDESCO TATO' Giglia, TERRACINI, VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA, JANNARONE, SESTITO, DE SABBATA, STEFANI e GRANZOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1980

Istituzione del giudice di pace

ONOREVOLI SENATORI. - Ad oltre un trentennio dall'emanazione della Costituzione repubblicana, la particolarità della situazione che oggi caratterizza l'amministrazione della giustizia non consente di rinviare ulteriormente l'attuazione del precetto, contenuto nella VII disposizione transitoria della Carta costituzionale, di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario. L'accresciuta e diversificata domanda di giustizia, l'inadeguatezza delle strutture, la carenza e la non razionale utilizzazione di personale, l'insufficiente coordinazione dei limitati interventi predisposti nel corso degli ultimi anni, per la necessità di far fronte all'emergenza del momento, la non finalizzazione di tali misure parziali e frammentarie all'attuazione di un organico disegno riformatore, hanno concorso a determinare la grave « crisi della giustizia » registrata e denunciata sia dagli addetti ai lavori che dalle forze politiche e sociali, la cui ritardata soluzione sempre più suscita allarme e sfiducia in considerevoli settori di opinione pubblica.

Non sempre la ricerca delle cause di tale crisi è approdata a del tutto convergenti opinioni e, di conseguenza, è spesso pervenuta a non concomitanti formulazioni di proposte.

Sembra, però, ai proponenti il presente disegno di legge, che sia ormai matura, nelle forze politiche e parlamentari, l'idea della necessità di avviare, senza indugi, una radicale riforma dell'ordinamento giudiziario.

I proponenti sono guidati proprio dall'intento di offrire un contributo a tale processo riformatore, integrando e completando, con il disegno di legge che sottopongono all'attenzione degli onorevoli senatori, le proposte nn. 1190 e 1191 già presentate da parlamentari del corrispondente loro Gruppo della Camera dei deputati e concernenti la riforma dei consigli giudiziari, l'istituzione dei consigli regionali di giustizia, la temporaneità e rotazione degli incarichi direttivi della magistratura, il giudice monocratico in materia civile e l'abolizione delle sezioni specializzate agrarie.

È opportuno chiarire che la decisione di separare la materia del presente disegno di legge dalle radicali ed organiche proposte presentate alla Camera non è occasionale; essa è scaturita dalla comprensibile opportunità di far riscontro al disegno di legge

n. 524 contenente « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore », presentato dal Governo, che ha sostanzialmente riprodotto il testo dell'atto n. 1372 della precedente legislatura, in questo ramo del Parlamento e già all'esame della Commissione giustizia.

In complesso, le proposte avanzate alla Camera e al Senato sono rivolte a soddisfare l'esigenza, non più procrastinabile, di dare concreta attuazione alle previsioni costituzionali senza esporre la normativa ordinamentale, non sottoposta (nella gran parte) a revisione alcuna dalle iniziative legislative del Governo, all'inevitabile dichiarazione di illegittimità, rappresentata dalla Corte costituzionale sin dal 1963, quando, con la decisione n. 156, ebbe ad affermare che « in qualunque modo debba essere interpretata la VII disposizione transitoria, riflettente l'esigenza di evitare carenze nell'organizzazione giudiziaria in attesa della revisione, alla stregua della Costituzione, delle preesistenti norme dell'ordinamento giudiziario, è comunque chiaro che, una volta avvenuta la revisione, sia pure parziale, dell'ordinamento giudiziario preesistente, le norme conservate non possono sfuggire al sindacato di legittimità costituzionale ».

Non si può non riconoscere che, negli ultimi anni in particolare, le iniziative di studio e di ricerca sulla utilità di giudici non togati sono state molteplici e tutte approdate al riconoscimento della necessità di presto e meglio definirne qualificazione e competenza, modi di designazione, nomina e collegabilità con gli organi di autogoverno della magistratura, in relazione alle profondamente mutate condizioni nelle quali avevano in precedenza operato i magistrati onorari, alla necessità di alleggerire il pretore di una miriade di incombenze processuali minori, all'inderogabilità di dirimere, con la massima speditezza, motivi di conflittualità in ordine a controversie spesso di scarso valore economico ma di considerevole rilevanza sociale. Due tendenze sono essenzialmente emerse: quella di rivitalizzare il vecchio istituto del conciliatore rimuovendo le cause dell'erosione quantitativa della competenza, attribuita erroneamente alla sola svalutazione monetaria, ove si consideri la più recente attribuzione di nuove competenze, e quella di istituire un nuovo giudice onorario « capace non solo di scaricare il peso enorme del magistrato ordinario e di avvicinare la giustizia agli interessi più diffusi, ma anche di allargare l'attività di conciliazione e di composizione bonaria, oltre i limiti delle stesse competenze, e di esercitare le funzioni con dignità pari ai giudici togati ».

Sulla prima si è attestata la scelta del Governo; alla seconda si ispira il disegno di legge che si propone e che prevede: all'articolo 1 la modificazione del primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario con l'istituzione del « giudice di pace » chiamato ad amministrare la giustizia unitamente al pretore, al tribunale, alla corte d'appello e alla corte di cassazione; all'articolo 2 i criteri di massima per la determinazione delle sedi; all'articolo 3 i requisiti per la nomina del giudice di pace.

All'articolo 4 sono previste le modalità per la scelta, la designazione e la nomina del giudice di pace, assicurando a tutti i cittadini che ne abbiano i requisiti la possibilità di accesso alle funzioni, niservando la designazione ai consigli comunali e a quelli circoscrizionali, quali organismi elettivi di più immediata rappresentanza popolare, demandando la deliberazione di nomina ai consigli giudiziari, opportunamente integrati, in attesa dell'istituzione dei consigli regionali di giustizia, e l'emanazione del decreto di nomina al presidente della conte d'appello, e prevedendo, nei casi di inottemperanza, l'intervento del Consiglio superiore della magistratura.

Agli articoli dal 5 al 9 sono determinate la durata dell'ufficio, le incompatibilità, il divieto di assistenza professionale, le cause di decadenza, revoca e rimozione dall'ufficio.

All'articolo 10 si attribuisce potere di sorveglianza ai presidenti dei tribunali e di vigilanza ai consigli giudiziari, che ai sensi del successivo articolo 13 organizzano brevi corsi professionali.

Agli articoli 12, 14 e 15 sono previste misure organizzative concernenti le attrezzature, l'associazione tra comuni per la gestione dei servizi inerenti al funzionamento degli uffici, la corresponsione di apposito contributo da parte dello Stato.

Agli articoli 16, 17 e 18 sono puntualizzate le funzioni e precisata la competenza, con devoluzione al giudice di pace, in materia civile, delle cause di valore non superiore al milione, di quelle relative alle modalità di uso dei servizi di condominio, di opposizione alla ingiunzione di pagamento di alcune sanzioni amministrative, di risarcimento di danni da circolazione stradale con opportune limitazioni, dei provvedimenti di cui all'articolo 45 del codice civile, e, in materia penale, della cognizione dei reati puniti soltanto con pena pecuniaria, delle contravvenzioni punite con pena alternativa e dei delitti previsti dagli articoli 594 e 595, primo comma, del codice penale.

All'articolo 19 è regolamentato l'esercizio dell'azione penale presso il giudice di pace.

Agli articoli dal 20 al 31 (Capo II) è disciplinato il procedimento civile e agli articoli dal 32 al 36 (Capo III) il procedimento penale dinanzi al giudice di pace.

All'articolo 37 è prevista la corresponsione di una indennità rapportata al numero di udienze.

All'articolo 38 è prevista la copertura finanziaria.

Dalla sintetica esposizione del contenuto del disegno di legge emerge indubbiamentè, anche attraverso l'attribuzione di competenza penale, la qualificazione del giudice di pace, che si inserisce nel nostro ordinamento valorizzando le vecchie esperienze del giudice conciliatore ed acquistando potere e dignità nuovi per meglio concorrere e dare risposta alle pressanti richieste di giustizia che promanano dal Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dei giudici)

L'articolo 1, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata dal giudice di pace, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di appello e dalla corte di cassazione ».

CAPO I DEL GIUDICE DI PACE

Art. 2.

(Sede degli uffici del giudice di pace e loro distribuzione nel territorio)

Il giudice di pace ha sede in ogni comune. Due o più comuni contigui, che complessivamente non superino i 40.000 abitanti, possono richiedere la istituzione di un unico ufficio di giudice di pace.

Il Governo, sentite le Regioni interessate e tenuto conto della situazione socio-economica del territorio e delle statistiche giudiziarie, provvede a delimitare le circoscrizioni designando il comune in cui ha sede l'ufficio.

Nei comuni con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti che abbiano ripartito il proprio territorio in circoscrizioni secondo la legge 8 aprile 1976, n. 278, sono istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, uffici distinti di giudici di pace per ogni circoscrizione, ciascuno con sede nel territorio di sua competenza.

A ciascun ufficio sono addetti uno o più giudici di pace. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, saranno

stabilite le piante organiche degli uffici dei giudici di pace.

Negli uffici nei quali prestano servizio più giudici di pace, il consiglio giudiziario nomina un dirigente con compiti di organizzazione e vigilanza sul funzionamento del servizio e indica i criteri obiettivi in relazione ai quali assegnare i processi ai singoli giudici.

Il dirigente dell'ufficio dura in carica due anni e non può essere riconfermato.

Egli procede all'assegnazione delle controversie a se stesso e agli altri giudici in modo da determinare una sostanziale equivalenza del carico di lavoro di ciascuno.

In caso di vacanza o impedimento temporaneo dei giudici di un ufficio, il consiglio giudiziario può incaricare temporaneamente dell'ufficio un giudice di pace di un ufficio vicino. Qualora l'impedimento si protragga per oltre sei mesi si provvede a nuova nomina.

Art. 3.

(Requisiti per la nomina)

Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitto non colposo;
- d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
 - e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) avere età non inferiore a 25 anni e non superiore a 66 anni;
- g) avere la residenza nel territorio in cui deve esercitare le funzioni;
- h) avere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

Art. 4.

(Nomina del giudice di pace)

La nomina del giudice di pace è effettuata dal consiglio giudiziario nel cui distret-

to si trova l'ufficio cui la nomina si riferisce, integrato dal presidente del consiglio dell'ordine forense della città in cui ha sede il consiglio, da un professore ordinario in materie giuridiche, nominato ogni biennio dal senato accademico dell'università che ha sede nel capoluogo del distretto o in mancanza nella città più vicina, e da cinque cittadini, designati dal consiglio comunale del luogo ove ha sede l'ufficio a cui la nomina si riferisce, con voto segreto a maggioranza dei tre quinti dei componenti.

La nomina viene effettuata con scelta su una rosa di cittadini, designati dai consigli comunali e dai consigli circoscrizionali, non inferiore a tre e non superiore a cinque per ciascuno dei giudici da nominare.

Ai fini della designazione il sindaco o il presidente del consiglio circoscrizionale tempestivamente e, quando sia possibile, almeno sei mesi prima della scadenza invita, mediante affissione nell'albo pretorio o altra forma di pubblicità, gli interessati a presentare domanda corredata dei documenti occorrenti a provare la esistenza dei requisiti necessari per la nomina e di una dichiarazione concernente l'inesistenza delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

Il sindaco inoltre raccoglie indicazioni del consiglio dell'ordine forense e delle organizzazioni, delle associazioni e degli enti culturali e sociali più rappresentativi e, ove le persone indicate non avessero fatto domanda, le interpella invitandole ad esprimere il proprio gradimento alla eventuale nomina e a presentare una dichiarazione relativa ai requisiti e alle incompatibilità.

Il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione effettua quindi la designazione
con voto segreto. Sono designati, nel numero indicato nel secondo comma del presente articolo, coloro che riportano il maggior
numero di voti ed in ogni caso un numero
di voti pari a tre quinti dei componenti il
consiglio. Nel caso di gruppi di comuni con
un unico ufficio la designazione avviene in
riunione congiunta dei consigli comunali,
presieduta dal sindaco più anziano, nel comune sede dell'ufficio del giudice di pace.

I nomi delle persone designate debbono essere comunicati al presidente del consiglio

giudiziario del distretto nel quale è ricompreso l'ufficio, almeno due mesi prima della scadenza del giudice in carica. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del primo comma del presente articolo, verifica l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di ragioni di incompatibilità e procede, ai fini della scelta, alla valutazione comparativa per i vari aspiranti in relazione alla preparazione culturale generale e specifica, alla conoscenza di rapporti e di problemi sociali della comunità nella quale intende operare, alla disponibilità di tempo e alle condizioni di lavoro dell'aspirante.

La delibera di nomina è assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio giudiziario integrato e la nomina è effettuata con decreto del presidente della corte d'appello.

Ove i comuni e le circoscrizioni non procedano nel termine indicato nel sesto comma alla designazione o designino un numero inferiore di cittadini rispetto a quello minimo indicato nel secondo comma del presente articolo, la rosa dei candidati sarà formata o integrata di iniziativa del consiglio giudiziario, sentiti i comuni e il consiglio dell'ordine forense nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio.

Se il consiglio giudiziario non provvede alla nomina entro un mese dalla scadenza del giudice in carica, il presidente trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura, che provvede alla nomina.

Art. 5.

(Durata nell'ufficio)

Il giudice di pace dura in carica quattro anni e non può essere immediatamente riconfermato.

Art. 6.

(Incompatibilità di funzioni)

L'ufficio di giudice di pace è incompatibile con le qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, consigliere provinciale e comuna-

le, segretario comunale in un comune compreso nel territorio dell'ufficio, o membro dei consigli di circoscrizione del comune stesso;

- b) magistrato o impiegato dell'amministrazione giudiziaria in attività di servizio;
- c) appartenente alle Forze armate in attività di servizio;
- d) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa;
- e) funzionario o impiegato dell'Amministrazione dell'interno;
- f) ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

Art. 7.

(Divieto di assistenza professionale)

L'avvocato, il procuratore legale, il patrocinatore, investito di funzioni di giudice di pace, non può prestare assistenza direttamente o indirettamente alle parti nè può rappresentarle davanti agli uffici giudiziari. Davanti all'ufficio al quale appartiene non possono patrocinare il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado.

I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di coniugio, di parentela o di affinità sino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio.

Art. 8.

(Decadenza o revoca dell'ufficio)

Il giudice di pace cessa dall'ufficio per dimissioni volontarie, per la scadenza del termine di durata dell'ufficio e per il raggiungimento del 66° anno di età.

Il giudice di pace è revocato dall'ufficio per infermità fisica o psichica che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi, in caso di interdizione, per causa riguardante l'incompatibilità o per la perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), di cui al precedente articolo 3. Per il requisito di cui alla lettera g) la revoca può non essere

pronunciata se la residenza viene mutata nell'ultimo anno di durata dell'incarico e la nuova residenza è situata in località che consente l'espletamento delle funzioni.

I provvedimenti di revoca sono adottati, su proposta del consiglio comunale o di circoscrizione, dal consiglio giudiziario competente, o dal Consiglio superiore della magistratura, che può assumere, in caso di urgenza, anche d'ufficio, provvedimenti cautelari.

Art. 9.

(Rimozione dall'ufficio)

Il giudice di pace in caso di inettitudine o di grave violazione dei propri doveri può essere rimosso dall'ufficio secondo le forme e le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8.

Art. 10.

(Potere di sorveglianza)

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza sul funzionamento degli uffici del giudice di pace del circondario.

I consigli giudiziari hanno compito di vigilanza in ordine al rispetto dei doveri da parte dei giudici di pace nel distretto di loro competenza.

Art. 11.

(Personale dell'ufficio)

Ogni ufficio del giudice di pace ha una cancelleria. Le funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario sono esercitate da dipendenti degli enti locali territoriali ovvero di altri enti pubblici o amministrativi, applicati dall'amministrazione regionale di concerto con l'ente al quale appartiene il dipendente interessato anche per giorni ed ore limitati e fuori dell'orario normale, secondo le esigenze poste dall'entità degli affari trattati.

L'attività deve essere prestata a tempo pieno negli uffici che servono un numero di abitanti superiore a 100.000.

Negli altri uffici le funzioni possono essere esercitate anche per giorni ed ore limitati e possono altresì essere svolti fuori del normale orario di lavoro.

Si applicano per le retribuzioni e i riposi le norme di legge e contrattuali che disciplinano il rapporto del dipendente con l'ente di appartenenza.

Il Ministro di grazia e giustizia può autorizzare i comuni che versino in particolare necessità, e che non possono provvedere a norma dei commi precedenti, ad assumere, anche temporaneamente, dipendenti in soprannumero da destinare agli uffici del giudice di pace, provvedendo direttamente ai relativi oneri.

Art. 12.

(Locali e attrezzature, glorni delle udienze)

Il giudice di pace esercita le sue funzioni nei locali messi a disposizione dal comune e da esso arredati, e può tenere udienza anche nei giorni di domenica e nelle ore pomeridiane e serali.

Art. 13.

(Corsi per i giudici di pace)

Il consiglio giudiziario organizza per tutti i giudici di pace del distretto subito dopo la nomina e prima dell'inizio della loro attività brevi corsi professionali.

Il consiglio giudiziario predispone altresì i mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace.

Art. 14.

(Consorzi tra i comuni)

I gruppi di comuni che hanno un unico ufficio di giudice di pace si costituiscono in consorzio tra loro ai sensi e per gli ef-

fetti degli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per provvedere alla gestione dei servizi inerenti al funzionamento degli uffici.

Anche altri comuni possono, per lo stesso scopo, consorziarsi tra loro.

Art. 15.

(Contributo statale ai comuni e ai consigli giudiziari)

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai comuni ove hanno sede gli uffici del giudice di pace sarà corrisposto dallo Stato, per le spese necessarie ai fini degli adempimenti di cui agli articoli precedenti, un contributo determinato all'inizio di ogni anno dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Dalla stessa data sarà corrisposto ai consigli giudiziari per l'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 13 un contributo determinato con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 16.

(Funzioni del giudice di pace)

Il giudice di pace ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile ed esercita la giurisdizione attribuitagli in materia civile e penale.

Nell'esercizio della funzione conciliativa il giudice promuove la bonaria composizione dei dissidi tra privati concernenti diritti disponibili; quando il valore della lite ecceda la sua competenza esercita la funzione conciliativa solo su richiesta delle parti, purchè non si tratti delle controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile.

Il processo verbale di conciliazione, in sede non contenziosa, ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace o se le parti sono assistite da un difensore.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Art. 17.

(Competenza in materia civile)

Il giudice di pace è competente:

- a) per tutte le cause di valore non superiore a lire 1.000.000, eccetto quelle attribuite dalla legge ad altro giudice;
- b) per le cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio;
- c) per tutte le cause di opposizione alla ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale:
- d) per le cause di risarcimento del danno prodotto a causa della circolazione dei veicoli. Qualora dal fatto siano derivate lesioni a persone, il giudice di pace è competente nei limiti di cui alla lettera a);
- e) per i provvedimenti previsti dall'articolo 145 del codice civile.

Il giudice di pace è infine competente per tutte le altre cause attribuite dalla legge alla sua competenza.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa civile il giudice di pace decide secondo diritto; decide secondo equità, in conformità all'articolo 114 del codice di procedura civile nonchè ai sensi del secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, le cause il cui valore non eccede le lire 500 mila e che riguardano diritti disponibili delle parti.

Art. 18.

(Competenza in materia penale)

Appartiene al giudice di pace la cognizione dei reati puniti soltanto con pena pecuniaria e delle contravvenzioni punite con pena alternativa, con esclusione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie e della contravvenzione prevista dall'articolo 650 del codice penale.

Appartiene, altresì, al giudice di pace la cognizione dei delitti previsti negli articoli 594 e 595, primo comma, del codice penale.

Nell'ambito della sua competenza esercita, per quanto riguarda la materia della esecuzione penale, le funzioni che il codice di procedura penale vigente attribuisce al pretore.

Art. 19.

(Pubblico ministero presso il giudice di pace)

L'azione penale per i reati di competenza del giudice di pace è esercitata dal procuratore della Repubblica o dal pretore.

Le funzioni del pubblico ministero in udienza, nei casi previsti dalla legge, sono esercitate dal sindaco di uno dei comuni compresi nell'ufficio del giudice di pace o, negli uffici corrispondenti a circoscrizioni comunali, dal presidente del consiglio circoscrizionale. Il sindaco e il presidente possono delegare, rispettivamente, un componente del consiglio comunale o del consiglio circoscrizionale.

Se non si può provvedere nel modo indicato dal precedente comma, è chiamato a rappresentare il pubblico ministero in udienza un avvocato o un procuratore o praticante procuratore, ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente ad amministrazione i cui dipendenti non hanno compiuto alcun atto del processo.

CAPO II

NORME PER IL PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Art. 20.

(Forma della domanda)

La domanda davanti al giudice di pace si propone con ricorso, che deve contenere, oltre alla indicazione del giudice e degli elementi di identificazione delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto.

La domanda può essere proposta anche oralmente davanti al giudice di pace, che deve redigere processo verbale.

Art. 21.

(Difesa personale delle parti)

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio senza ministero del difensore.

Le parti possono farsi rappresentare dal coniuge, da un parente o da un affine entro il quarto grado, che sia munito di mandato scritto in calce all'atto di citazione o con atto separato. Il mandato può essere conferito anche con dichiarazione resa davanti al giudice e comprende sempre il potere di transigere e di conciliare la vertenza.

Art. 22.

(Costituzione delle parti)

Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale di cui all'articolo 20, il giudice fissa l'udienza di trattazione. Il ricorso o il processo verbale, con la indicazione della data dell'udienza, devono essere notificati alle parti a cura della cancelleria almeno quindici giorni prima dell'udienza stessa, e non meno di quaranta giorni prima se la notificazione debba effettuarsi all'estero.

Il convenuto può costituirsi con deposito di memoria difensiva o direttamente davanti al giudice in udienza. All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

Con le modalità indicate nel comma precedente ha luogo l'intervento del terzo.

Art. 23.

(Istruzione e decisione della causa)

Nella prima udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 21, secondo comma, la comparizione del rappresentante equivale a quella della parte, salvo che il giudice ordini la comparizione personale di quest'ultima.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonchè l'atto introduttivo e quello di costituzione del conve-

nuto, osservati i termini di cui al primo comma dell'articolo 22.

Nella prima udienza, quando la conciliazione non sia riuscita e la causa non sia matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova, chiesti dalle parti, che ritenga rilevanti e quelli che ritenga di disporre d'ufficio anche fuori dei limiti del codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, e dispone per l'assunzione della prova nella stessa udienza o in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi. Se la parte è costituita senza assistenza del difensore, il giudice può invitarla, se del caso, alla precisazione della domanda e all'indicazione dei mezzi di prova.

Esaurita l'assunzione delle prove, nella stessa udienza il giudice può disporre d'ufficio altri mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima o che si rendano necessari a seguito delle prove raccolte.

Le udienze di mero rinvio sono vietate. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza fissata ai sensi degli articoli 181, primo comma, e 309 del codice di procedura civile, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. Le relative spese sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

Art. 24. (Decisione della causa)

Quando la causa è matura per la decisione, il giudice espone alle parti le questioni dibattute e le invita nella stessa udienza a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale della causa; pronuncia subito dopo la sentenza, mediante lettura del dispositivo.

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni il giudice, se lo ritiene opportuno, concede alle parti, su loro richiesta, un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronunzia della sentenza.

Unitamente al dispositivo, il giudice può anche redigere e leggere la motivazione della sentenza, che è subito depositata in cancelleria. In ogni altro caso il deposito deve avvenire entro quindici giorni dalla pronunzia. Il cancelliere ne dà immediato avviso alle parti.

Le sentenze emanate dal giudice di pace sono provvisoriamente esecutive.

Art. 25.

(Querela di falso)

Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento.

Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 26.

(Pronunzia sulle spese)

Gli onorari e i diritti spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni effettuate davanti al giudice di pace sono determinati nella misura fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 27.

(Esenzione fiscale)

Gli atti del processo e i provvedimenti sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura; la sentenza è altresì esente da tassa di registrazione.

Art. 28.

(Conciliazione in sede non contenziosa)

L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta con ricorso o verbalmente al giudice del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa. Se la domanda è proposta verbalmente, il giudice redige processo verbale. In ogni caso il giu-

dice invita le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per esperire il tentativo di conciliazione. Le parti possono anche, senza alcuna formalità, comparire insieme innanzi al giudice di pace per la conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, le parti, qualora ricorra la competenza del giudice di pace, possono d'accordo richiedere che si proceda immediatamente con le procedure contenziose. Il giudice di pace redige processo verbale della domanda dell'attore e delle eccezioni del convenuto, disponendo che il giudizio prosegua in conformità degli articoli 23 e seguenti.

Nell'ipotesi in cui non sia applicabile l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudice, dopo la redazione del processo verbale, pone un termine per l'invio della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo 22 e fissa per la prima udienza il giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni previsto nel predetto articolo.

Art. 29.

(Procedimento di ingiunzione)

Nel procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, il giudice di pace, prima di emettere il decreto, sente in ogni caso entrambe le parti. Procede quindi a norma degli articoli 641 e seguenti.

Quando ingiunge di pagare una somma di denaro, il giudice di pace, se concorrono giusti motivi, può stabilire che la somma venga pagata a rate mensili, tenuto conto delle condizioni economiche del debitore e delle esigenze del creditore.

Art. 30.

(Modifica dell'articolo 339 del codice di procedura civile)

L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 339. — (Appellabilità delle sentenze) — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè

l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace sono inappellabili; possono essere impugnate con ricorso per cassazione ».

Art. 31.

(Cause civili pendenti)

Le cause civili pendenti dinanzi al giudice conciliatore al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trasferite al giudice di pace competente per territorio.

Sono decise dal pretore o dal tribunale le cause civili pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

CAPO III

NORME PER IL PROCEDIMENTO PENALE

Art. 32.

(Esercizio dell'azione penale innanzi al giudice di pace)

Per i reati di competenza del giudice di pace, il procuratore della Repubblica o il pretore, previe eventuali sommarie indagini, se ritiene si debba procedere, ne fa richiesta al giudice di pace competente, provvedendo ad enunciare il fatto e il titolo del reato e a indicare i relativi articoli di legge. Se ritiene che non si debba procedere, il procuratore della Repubblica o il pretore trasmette gli atti al giudice di pace, con la relativa richiesta. Se ritiene non si debba promuovere l'azione penale, il procuratore della Repubblica o il pretore richiede al giudice di pace di pronunziare decreto.

Il giudice di pace, se non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione o di proscioglimento del pubblico ministero o del pretore, provvede nei modi previsti dall'articolo seguente.

Art. 33.

(Forme del procedimento)

Ricevuta la richiesta di procedere del pubblico ministero o del pretore, il giudice di pace può pronunziare condanna con decreto nei casi consentiti dal codice di procedura penale. Allo stesso modo procede quando non ritiene di accogliere le richieste di archiviazione o di proscioglimento.

Quando non può o non ritiene di emettere decreto penale di condanna, emette decreto di citazione. Si osservano, in quanto applicabili anche per il dibattimento, le norme del codice di procedura penale per il processo innanzi al pretore.

Art. 34.

(Opposizione al decreto penale)

Contro il decreto penale pronunziato ai sensi dell'articolo precedente l'interessato può proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

Per il giudizio di opposizione si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 508, 509 e 510 del codice di procedura penale.

Art. 35.

(Impugnazioni)

Le sentenze pronunziate dal giudice di pace sono appellabili nei limiti previsti dall'articolo 512 del codice di procedura penale. Le sentenze inappellabili sono soggette a ricorso per cassazione.

L'appello contro le sentenze del giudice di pace è proposto innanzi al tribunale.

Art. 36.

(Procedimenti penali pendenti)

I procedimenti penali pendenti dinanzi al pretore restano assegnati alla sua competenza, anche se attribuiti dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

(Indennità al giudice di pace)

A coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire 25.000 per ogni udienza e per non più di quindici udienze mensili.

Art. 38.

(Oneri finanziari)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per anno, si fa fronte per l'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

(Entrata in vigore)

La presente legge entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La costituzione degli uffici del giudice di pace, previo l'adempimento da parte del Governo degli incombenti previsti dall'articolo 2 e da parte dei consigli comunali, dei consigli circoscrizionali e dei consigli giudiziari degli incombenti loro spettanti sulla base della presente legge, dovrà avvenire al compimento del biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino a tale data continueranno ad operare i giudici conciliatori sulla base della vigente competenza territoriale e sulla base di una competenza per valore per le controversie civili che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, viene modificata ai sensi dell'articolo 17 della stessa.

Dall'entrata in vigore della legge si applicano a favore dei giudici conciliatori le disposizioni, previste dall'articolo 37, sui compensi al giudice di pace.